

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno DFI
3000 Berna

Invio per posta elettronica
dm@bag.admin.ch;
nissg@bag.admin.ch

Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

Gentili signore, egregi signori,

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ringrazia per la possibilità offerta di prendere posizione in merito all'Ordinanza citata, che globalmente viene salutata positivamente.

Il Consiglio di Stato ha preso atto con piacevole sorpresa della disponibilità dell'intera documentazione anche in lingua italiana fin dall'apertura della consultazione così come di un termine di risposta congruo e superiore ai 3 mesi e interpreta ciò quale nuovo approccio del Consiglio federale che forse non a caso rappresenta ora, e finalmente, tutte le realtà linguistiche.

In particolare è stato apprezzato lo sforzo di fare ordine a livello di Legge per la protezione dell'ambientale e Legge sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori, così come di raggruppare la legislazione in materia di apparecchi laser in un'unica legge, risolvendo nel contempo il vuoto giuridico in merito al loro utilizzo fuori dall'ambito medico e quindi limitatamente a quello estetico. Viene anche di principio salutata favorevolmente la particolare attenzione che il Consiglio federale in generale e il Dipartimento federale dell'interno in particolare sembrano voler dare alla salute della popolazione in questo ambito e positiva si ritiene anche la chiara definizione in merito alle formazioni necessarie per accedere a determinate professioni - rispettivamente per maneggiare apparecchi laser, solarium, ecc. - e nella presa in carico di clienti.

Nel contempo si prende atto dell'importante carico amministrativo a livello di vigilanza ed esecuzione, che incomberà ai Cantoni con una stima dell'impatto in termini di risorse umane e finanziari quantificabili - secondo il Rapporto esplicativo - in 30 giorni per persona e Cantone. Si rende attenti sul fatto che - a confronto di altri ambiti con impatti potenzialmente maggiori sulla salute dei consumatori ma minori controlli, come ad esempio le derrate alimentari e la protezione dal fumo - potrebbe essere difficile giustificare i costi di vigilanza in un campo con rischi così poco gravi per la salute.

Sezione 1 – Utilizzo dei solarium:

Viene condiviso e sostenuto il principio del divieto dell'accesso ai solarium per i minori e la limitazione all'utilizzo dei solarium di tipo 4 a casi sotto prescrizione medica.

Richiamato il Rapporto (articolo 1 a pagina 12), si rileva l'assenza di un esplicito riferimento alla pubblicità per quanto riguarda gli obblighi del gestore di cui all'articolo 2: proponiamo un

divieto tout court di pubblicità con particolare riferimento al rischio di pubblicità ingannevole (sintesi di vitamina D, rafforzamento osseo, ecc.).

Più problematica è invece l'applicazione dell'articolo 3 cpv. 3. Pur condividendo l'opportunità di una suddivisione di gruppi a rischio (definiti nell'allegato 1), non si capisce come questi potrebbero esser controllati e garantiti soprattutto nel caso di solarium senza presenza di un gestore. Controllo che inoltre sarebbe limitato alla dichiarazione del cliente. Per altro questo aprirebbe un principio assolutamente nuovo e sconosciuto alla legislazione svizzera, che potrebbe comportare la necessità di ampliamento del divieto di accesso a bevande ipercaloriche e zuccherate a obesi e diabetici o alla vendita di alcolici a persone con dipendenza da alcol, rispettivamente di prodotti del tabacco in persone affette da malattie cardiovascolari o asmatiche, ecc. In tal senso, per le persone di cui all'allegato 1 cifra 3, si potrebbe forse modificare la proposta di legge con un mero obbligo d'informazione inerente l'assunzione del rischio.

Sezione 2 – Utilizzo di prodotti a fini cosmetici

Salutiamo favorevolmente il chiaro indirizzo all'accresciuta professionalità anche in quest'ambito. Centrale sarà il reale livello della formazione e il controllo rigoroso delle competenze all'entrata della formazione. Si condivide che la sola partecipazione alla formazione, quindi dell'attestato di frequenza, non sia sufficiente, soprattutto alla luce del fatto che l'allegato 2 elenca una serie di diagnosi di patologie che possono essere trattate da medici e rispettivi collaboratori formati o da persone con apposita formazione. Tuttavia, si rende attenti che già la sola capacità di fare una diagnosi per stabilire chi può fare quale trattamento presuppone delle competenze mediche di un certo livello.

Segnaliamo la formulazione infelice dell'art. 6, che parla semplicemente di trattamenti senza alcun riferimento né alla luce pulsata né al laser. Questo potrebbe creare difficoltà di gestione a livello di trattamenti estetici e di depilazione attualmente effettuati (da personale formato e non) con metodi chimici o fisici. Le patologie trattabili sotto l'allegato 1 sono infatti riferite esclusivamente nel caso di utilizzo di apparecchiature laser e luce pulsata, per i quali manca tuttavia il riferimento esplicito nella legge.

Stupisce la scelta di elencare, all'allegato 2 punto 1, una lista di trattamenti effettuabili da personale medico o con attestato di competenza. Deve piuttosto essere pronunciato un divieto tout court all'utilizzo di laser e luce pulsata per il trattamento di inestetismi e patologie, e introdotta una lista positiva di trattamenti effettuabili (allegato 2 punto 2 o allegato 2 punto 3) in base al tipo di formazione (attestato di competenza o professione medica rispettivamente personale sottoposto a medici). In merito all'articolo 6 allegato 2 numero 1, per semplificare la vigilanza sui trattamenti - invece che una lista puntuale dei singoli trattamenti concessi ritengo che la formazione deve garantire la possibilità di effettuarli tutti; sarà poi l'operatore, se del caso, a limitarsi.

Per l'art. 10 si propone di aggiungere una lettera o un capoverso secondo cui l'UFSP trasmette regolarmente ai Cantoni la lista delle persone abilitate a effettuare i trattamenti (indicando quali).

Sezione 3 – Manifestazioni con raggi laser

È positivo che si dia maggiore attenzione alla problematica dell'utilizzo d'impianti laser e che le competenze d'esecuzione siano assunte dalla Confederazione (rapporto esplicativo Cap. 1.1 a pag. 3) facendo capo a specialisti del ramo.

Per gli organizzatori ciò comporterà un onere finanziario importante, soprattutto perché dovranno avvalersi di persone competenti che dovranno essere adeguatamente formate (Rapporto esplicativo cap. a pag. 8 e art. 12 e 16 O-LRNIS).

Teniamo a precisare che comunque negli ultimi anni in Ticino vi sono state poche richieste per l'utilizzo di tali impianti.

Sezione 4 – Manifestazioni con stimoli sonori

La procedura e la tempistica delle notifiche per le autorizzazioni prevedono che la richiesta venga inoltrata con un preavviso di soli 14 giorni rispetto all'evento (come già previsto

dall'OSLa), il che risulta essere in parecchi casi un lasso di tempo troppo ristretto affinché possano essere espletate tutte le verifiche da parte delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione. Un lasso di tempo pari a 30 giorni sarebbe più sensato.

Per ciò che concerne gli stimoli sonori la proposta di controllare e misurare anche in caso di LAeq fra 93 dB(A) e 96 dB(A), e non solo tra 96 dB(A) e 100 dB(A), se da un lato può essere impegnativa per l'organizzatore dall'altro facilita il compito dell'autorità di controllo, poiché in qualsiasi momento della manifestazione sarà possibile conferire con il responsabile della stessa per verificare on-line il livello sonoro emesso e, se del caso, prendere tempestivamente le decisioni necessarie (riduzione del livello sonoro, cessazione della manifestazione, ecc.).

Va rilevato che l'impegno per gli organizzatori è importante, in quanto dovranno prevedere l'utilizzo di strumenti idonei e calibrati che hanno un costo non indifferente. Inoltre, i tecnici del suono in gran parte non conoscono la giusta tecnica per effettuare i rilievi, soprattutto quando il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione. Quindi, anche sotto questo aspetto i responsabili addetti ai lavori dovranno ricevere un'adeguata istruzione.

Le manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica (ad es. filarmoniche, concertini, güggen, ecc.) dovranno essere notificate all'autorità esecutiva qualora il livello sonoro medio sia superiore a 93 dB(A). In questo caso l'organizzatore dovrà avvisare il pubblico dei possibili danni all'udito e offrire a titolo gratuito un dispositivo di protezione dell'udito.

A nostro avviso questo potrebbe essere di difficile applicazione, in quanto i responsabili di queste manifestazioni difficilmente sono in grado di stabilire l'entità del livello sonoro delle loro riproduzioni musicali. Questo potrebbe comportare che in gran parte non vi saranno notifiche per queste manifestazioni o, al contrario, vi sarà un onere supplementare per gli organizzatori nel predisporre della necessaria informazione e distribuzione dei dispositivi di protezione dell'udito.

Per tutte le manifestazioni che non necessitano di una specifica notifica, in quanto si prevede una riproduzione sonora inferiore a 93 dB(A), dall'esperienza nell'applicare l'attuale OSLa, abbiamo riscontrato che buona parte delle manifestazioni sfuggono ai controlli e il rispetto di un livello sonoro di 93 dB(A) non sempre è garantito, soprattutto per i concerti che si tengono in locali di piccole medie dimensioni e con l'utilizzo della batteria. Dal momento che tali eventi si tengono regolarmente e in buona quantità, sarebbe opportuno definire chiaramente le competenze di intervento in questi casi.

Per i controlli di verifica del livello sonoro ci si pone il problema di come l'autorità esecutiva possa intervenire in caso di mancato rispetto del livello sonoro previsto (93 dB(A)) o notificato (da 93 dB(A) a 100 dB(A)). Sarebbe opportuno che le modalità d'intervento e le relative sanzioni vengano indicate in maniera univoca nel previsto aiuto all'esecuzione.

Sezione 5 – Puntatori laser

Salutiamo favorevolmente la loro definizione nel dettaglio e dei limiti delle emissioni. Tuttavia l'art. 22 inerente il divieto d'importazione, transito, consegna e possesso di puntatori laser usati nelle presentazioni con le diapositive suscita una certa perplessità e i rischi per la salute sono minimi. Essi sono infatti degli apparecchi commercializzati nel resto del mondo e anche - soprattutto - prodotti e venduti nei Paesi a noi vicini con il marchio CE, per cui mal si vede come sarà possibile vietarne la vendita in Svizzera.

Compiti

I compiti appaiono chiaramente definiti essere della Confederazione e gli emolumenti a livello cantonale figurano all'articolo 8 e 9 della Legge sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Nell'Ordinanza, invece, si parla della vigilanza effettuata probabilmente con controlli a campione da parte dei Cantoni a livello di solarium, trattamenti cosmetici, emissioni sonore e divieto al possesso e vendita dei puntatori laser; l'art 9 delle Legge definisce espressamente l'autorità dei cantoni a effettuare i controlli e a prendere le misure amministrative citate dall'articolo stesso.

Peccato che in nessun punto dell'Ordinanza vi sia un articolo che esplicitamente riprenda nel dettaglio l'art. 9 della Legge definendo l'autocontrollo, la documentazione necessaria, la possibilità di accesso ai locali ecc.

Abbiamo preso atto della presa di posizione dell'Associazione dei chimici cantonali, che solleva importanti riserve in merito all'efficacia e ai costi dei controlli previsti nei solarium. Riteniamo che come esperti in materia gli aspetti sotto questo profilo dovrebbero essere concordati con loro. In merito all'esecuzione dei controlli sosteniamo il principio dell'art. 23, che prevede aiuti da parte degli organi esecutivi della Confederazione nei confronti dei Cantoni incaricati dell'esecuzione materiale. Queste indicazioni dovrebbero essere il più possibile chiare e univoche in modo da garantire l'applicazione coerente e il più possibile uniforme nei Cantoni. Anche qui non possiamo che invitare l'UFSP a interfacciarsi con i Cantoni per garantire una disponibilità dei documenti rapida e concordata.

In chiusura, il Consiglio di Stato si associa all'osservazione della GDK/CDS in merito ai riferimenti fatti all'Associazione svizzera della normalizzazione, che sono estremamente complessi e voluminosi oltre che di difficile accesso.

Per quanto concerne la formazione, chiediamo fin dal principio che venga presa in debita considerazione la necessità formativa anche a livello del Cantone Ticino e che sia prevista la possibilità di fare le formazioni e gli esami in lingua italiana.

L'impatto dei compiti esecutivi a livello dei Cantoni, che a livello del rapporto del rapporto esplicativo (pag. 5, sezione 1.3.2) è citato in 30 giorni per una persona e per Cantone, appare fortemente sottostimato. Inoltre, per quanto concerne l'aspetto dei costi, questi non potrebbero nemmeno essere coperti e per di più sono previsti emolumenti solo in caso di violazioni delle norme e solo a livello federale.

In conclusione il Consiglio di Stato saluta favorevolmente l'Ordinanza e, soprattutto alla luce dell'assenza obiettiva di urgenza dell'entrata in vigore chiede un adeguamento nel dettaglio dell'Ordinanza sottoposta e dei relativi allegati, previa consultazione con gli enti preposti a livello federale e cantonale.

Ringraziamo per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Ufficio di sanità (dss-us.comunicazioni.interne@ti.ch)
- Ufficio del farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss.lc@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio della prevenzione dei rumori (dt-spaas.upr@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet.